

dell'invio delle somme;

4°) di mantenere ferme le riserve fatte con le precedenti decisioni e cioè che la deliberazione attuale non impegna in alcun modo l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad effettuare ulteriori versamenti al di là della somma di due milioni stanziata con la presente deliberazione, riservandosi l'Istituto medesimo la più ampia libertà di decisione in caso di nuove richieste di finanziamenti.

Letto ed approvato seduta stante.

°°

i - Investimento delle riserve matematiche dei contratti raccolti all'estero.

Il Direttore Generale richiama l'attenzione del Consiglio su l'art. 13 n. 10 del R.D. legge 29 aprile 1923, il quale prescrive che le disponibilità dello Istituto, per l'ammontare delle riserve dei contratti stipulati all'estero o di ogni altra riserva iscritta per l'esercizio all'estero, siano investite unicamente in titoli emessi o garantiti dagli Stati nei quali l'Istituto espliciti la sua attività.